

Bruxelles, 14.5.2020
C(2020) 3310 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.5.2020

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3528

CCI 2014IT06RDRP002

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.5.2020

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3528

CCI 2014IT06RDRP002

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015)3528 della Commissione del 26 maggio 2015 e modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2019)8742 della Commissione.
- (2) Il 30 marzo 2020 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanziato e motivato la richiesta di modifica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

- (5) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) La variazione dei finanziamenti nazionali integrativi inseriti nel programma di sviluppo rurale per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato"), a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è conforme ai criteri previsti dal medesimo regolamento e dovrebbe pertanto essere approvata.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano, trasmesso alla Commissione nella sua versione definitiva il 30 marzo 2020.

Articolo 2

Le parti II e III dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 3528 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 30 marzo 2020.

Articolo 4

È approvata la variazione dei finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 inseriti nel programma di sviluppo rurale.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14.5.2020

Per la Commissione
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA